Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 149 del 30 giugno 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 30 giugno 1986 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 53

MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore del franco-oro ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) espressi in franchi-oro;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il controvalore in lire italiane del franco-oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in franchi-oro per i servizi internazionali di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: un franco-oro = lire italiane 609 (seicentonove).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27, foglio n. 324

86A4921

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del Bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique - Genève, 1973);

Visto l'avviso D. 302 R approvato dalla VIII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Malaga-Torremolinos dall'8 al 19 ottobre 1984;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi-oro, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

tassa fissa per telegramma . .	Fr. oro	7,50
tariffa per parola	»	0,30

nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediteraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica democratica), Germania (Repubblica federale), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia.

La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita in franchi-oro 0,60 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:

Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.

La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra i Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel successivo comma, come segue:

Per i Paesi di cui al primo comma dell'art. 1 per traffico in partenza e in arrivo:

1) quota per telegramma . . .	Fr. oro	7,50
2) quota per parola	»	0,30

Per i Paesi di cui al secondo comma dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

quota per parola.	Fr. oro	0,60

Nelle relazioni con la Libia le quote parti di tassa di pertinenza italiana per parola sono:

per traffico in partenza	Fr. oro	0,955
per traffico in arrivo	»	0,245

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi-oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per i telegrammi diretti ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è stabilita, salvo quanto previsto nel successivo comma, nelle misure seguenti:

Per i Paesi di cui al primo comma del precedente art. 1:

1) tassa fissa per telegramma	Fr. oro	15,00
2) tariffa per parola.	»	0,60

Per i Paesi di cui al secondo comma del precedente art. 1:

tariffa per parola con un minimo di sette parole. . . .	Fr. oro	1,20

La tariffa per i Paesi appresso elencati è la seguente:

Islanda:

tassa fissa per telegramma . .	Fr. oro	15,00
tariffa per parola	»	0,63

Gibilterra:

tariffa per parola con un minimo di sette parole	Fr. oro	1,23

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi urgenti è stabilita in misura doppia di quelle previste nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27, foglio n. 325

86A4922

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telegrafiche internazionali;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Confèrence administrative modiale tèlègraphique et tèlèphonique, Gèneve 1973);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* N. 77 del 30 marzo 1985, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,60 per parola.

Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,01 per parola.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui al precedente art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza		Per traffico di arrivo	
Afghanistan (dal 1° aprile 1985)	Franchi oro	0,90	Franchi oro	0,70
Afghanistan (dal 1° giugno 1985)	»	0,90	»	0,94
Alaska	»	1,81	»	0,60
Angola (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Anguilla (dal 1° aprile 1985)	»	0,90	»	0,60
Antigua (dal 1° aprile 1985)	»	0,90	»	0,60
Antille Olandesi (dal 1° aprile 1985)	»	1,21	»	0,60
Arabia Saudita (dal 1° aprile 1985)	»	0,99	»	0,60
Argentina	»	1,04	»	0,80
Aruba Is. (dal 3 marzo 1986)	»	1,21	»	0,60
Ascension (dal 1° aprile 1985)	»	2,47	»	0,60
Ascension (*)	»	1,21	»	0,60
Australia (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Bahama	»	1,497	»	0,735
Bahrein	»	0,795	»	0,795
Bangladesh	»	1,24	»	0,60
Barbados (dal 1° aprile 1986)	»	0,99	»	0,60
Barbados (dal 1° gennaio 1986)	»	1,185	»	0,60
Belau Rep. (Palau) (dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,735
Belize	»	0,985	»	0,735
Benin	»	1,24	»	0,60
Bermuda (dal 1° aprile 1985)	»	1,21	»	0,60
Bermuda (dal 1° gennaio 1986)	»	1,08	»	0,60
Bhutan	»	1,14	»	0,70
Birmania (dal 1° aprile 1985)	»	1,29	»	0,60
Bolivia	»	1,39	»	0,60
Bophuthatswana (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Botswana (dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,60
Bourkina Faso	»	1,06	»	0,6625
Brasile	»	0,89	»	0,95
Brunei	»	1,54	»	0,63
Burundi (dal 1° aprile 1985)	»	0,795	»	0,60
Cambogia/Kampuchea (dal 1° aprile 1985)	»	1,00	»	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni		Per traffico di partenza		Per traffico di arrivo
Camerun	»	1,04	»	0,80
Canada	»	0,99	»	0,60
Capo Verde (dal 1° aprile 1985)	»	0,97	»	0,60
Cayman (dal 1° aprile 1985)	»	0,90	»	0,60
Centrafricana Rep. (dal 1° aprile 1985)	»	1,29	»	0,60
Centrafricana Rep. (dal 1° novembre 1985)	»	1,17	»	0,60
Christmas Is. (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Ciad	»	1,0475	»	0,6625
Cile	»	0,84	»	1,00
Cina Rep. pop.	»	1,04	»	0,80
Ciskei (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Cocos (Keeling) (dal 1° aprile 1985)	»	2,50	»	0,60
Cocos (Keeling) (*)	»	1,24	»	0,60
Colombia	»	0,8867	»	1,0133
Comore	»	1,17	»	0,715
Congo Rep. pop	»	1,04	»	0,80
Cook e dip. (dal 1° aprile 1985)	»	0,8575	»	0,60
Corea del Nord (dal 1° aprile 1985)	»	1,16	»	0,60
Corea del Sud	»	0,73	»	1,11
Costa d'Avorio	»	1,235	»	0,665
Costa Rica	»	1,24	»	0,60
Cuba	»	1,24	»	0,60
Dominica (dal 1° aprile 1985)	»	0,90	»	0,60
Dominicana Rep. (dal 1° aprile 1985) I/Zona - S. Domingo	»	1,41	»	0,735
Dominicana Rep. (dal 1° aprile 1985) II/Zona - Altri uffici	»	1,29	»	0,735
Ecuador:				
Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas	»	1,22	»	0,72
Altri uffici	»	1,07	»	0,72
El Salvador	»	1,24	»	0,60
Emirati Arabi Uniti (dal 1° aprile 1985)	»	0,99	»	0,60
Etiopia (dal 1° aprile 1985)	»	0,84	»	1,00
Falkland (Malvine) (dal 1° aprile 1985)	»	1,21	»	0,60
Figi (o Viti) (dal 1° aprile 1985)	»	2,43	»	0,60
Figi (o Viti) (*)	»	1,17	»	0,60
Filippine	»	1,231	»	0,609
Gabon	»	1,24	»	0,60
Gambia (dal 1° aprile 1985)	»	1,92	»	0,60
Gambia (*)	»	0,66	»	0,60
Georgia del Sud (dal 1° aprile 1985)	»	2,47	»	0,60
Georgia del Sud (*)	»	1,21	»	0,60
Ghana (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Giamaica (dal 1° aprile 1985)	»	1,38	»	0,60
Giappone (dal 1° aprile 1985)	»	0,72	»	1,12
Gibuti (dal 1° aprile 1985)	»	1,29	»	0,60
Gibuti (dal 1° novembre 1985)	»	1,17	»	0,60
Giordania	»	0,99	»	0,60
Grenada (dal 1° aprile 1985)	»	0,90	»	0,60
Guadalupe e dip.	»	1,17	»	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni		Per traffico di partenza		Per traffico di arrivo
Guam	»	0,72	»	0,60
Guatemala	»	1,24	»	0,60
Guayana Francese	»	1,17	»	0,60
Guinea	»	1,17	»	0,6875
Guinea Bissau (dal 1° aprile 1985)	»	0,97	»	0,60
Guinea Equatoriale	»	1,17	»	0,60
Guyana (dal 1° aprile 1985)	»	1,14	»	0,60
Haiti	»	1,29	»	0,735
Hawaii:				
Oahu	»	1,30	»	0,60
Altre Isole	»	0,91	»	0,60
Honduras	»	1,24	»	0,60
Hong Kong (dal 1° aprile 1985)	»	0,95	»	0,71
Hong Kong (dal 1° gennaio 1986)	»	1,04	»	0,80
India	»	1,14	»	0,70
Indonesia	»	1,24	»	0,60
Iran	»	0,99	»	0,60
Iraq (dal 1° aprile 1985)	»	0,7425	»	0,60
Israele	»	0,99	»	0,60
Kenya	»	1,155	»	0,685
Kiribati (dal 1° aprile 1985)	»	2,43	»	0,60
Kiribati (*)	»	1,17	»	0,60
Kuwait	»	0,99	»	0,60
Laos (dal 1° aprile 1985)	»	1,10	»	0,60
Lesotho (dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,60
Lesotho (dal 1° settembre 1985)	»	0,99	»	0,60
Libano	»	0,99	»	0,60
Liberia (dal 1° aprile 1985)	»	1,04	»	0,80
Macao (dal 1° aprile 1985)	»	1,19	»	0,60
Madagascar	»	1,04	»	0,80
Malawi (dal 1° aprile 1985)	»	1,04	»	0,60
Malaysia	»	1,14	»	0,70
Maldive	»	1,19	»	0,60
Mali (dal 1° aprile 1985)	»	1,04	»	0,80
Marianne	»	1,19	»	0,735
Marshall (dal 1° aprile 1985)	»	1,14	»	0,735
Marshall (dal 1° maggio 1985)	»	1,17	»	0,735
Martinica	»	1,17	»	0,60
Mauritania (dal 1° aprile 1985)	»	1,17	»	0,60
Mauritania (dal 1° novembre 1985)	»	1,29	»	0,60
Maurizio e dip. (dal 1° aprile 1985)	»	1,17	»	0,60
Mayotte	»	1,17	»	0,715
Messico	»	1,23	»	0,61
Micronesia Stati fed.(dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,735
Midway	»	1,30	»	0,60
Mongolia	»	0,91	»	0,60
Montserrat (dal 1° aprile 1985)	»	1,37	»	0,60
Mozambico	»	1,04	»	0,80
Namibia (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Nauru (dal 1° aprile 1985)	»	1,17	»	0,60
Nepal (dal 1° aprile 1985)	»	1,09	»	0,60
Nicaragua	»	1,24	»	0,60
Niger	»	1,17	»	0,60
Nigeria	»	1,14	»	0,86
Niue (dal 1° aprile 1985)	»	1,0975	»	0,60
Norfok (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni		Per traffico di partenza		Per traffico di arrivo
Nuova Caledonia	»	1,17	»	0,60
Nuova Zelanda (dal 1° aprile 1985)	»	1,21	»	0,60
Oman	»	0,99	»	0,60
Pakistan	»	1,24	»	0,60
Palau (Belau Rep.) (dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,735
Panama	»	1.24	»	0,60
Papua Nuova Guinea (dal 1° aprile 1985)	»	1,17	»	0.60
Paraguay	»	1,22	»	0,62
Perú	»	0,84	»	1,00
Pitcairn (dal 1° aprile 1985)	»	2.23	»	0.60
Pitcairn (*)	»	0.97	»	0,60
Polinesia Francese	»	1,17	»	0,60
Portorico	»	1.52	»	0,60
Qatar (dal 1° aprile 1985)	»	1,15	»	0,60
Riunione	»	1,17	»	0,60
Ruanda (dal 1° aprile 1985)	»	0,86	»	0.60
Salomone	»	1,17	»	0,60
Samoa (dal 1° aprile 1985)	»	1.0975	»	0,60
Samoa (dal 1° agosto 1985)	»	1,17	»	0,60
Samoa Americane	»	0,84	»	0,60
S. Cristopher-Nevis (dal 1° aprile 1985)	»	0.90	»	0,60
S. Elena (dal 1° aprile 1985)	»	1.86	»	0,60
S. Elena (dal 1° settembre 1985)	»	2.17	»	0,60
S. Elena (*)	»	0,91	»	0.60
S. Lucia (dal 1° aprile 1985)	»	0.90	»	0,60
S. Pierre e Miquelon	»	1,17	»	0,60
S. Vincent (dal 1° aprile 1985)	»	0,94	»	0,60
Sao Tomé e Principe (dal 1° aprile 1985)	»	0,97	»	0,60
Seicelle	»	0,60	»	0.60
Senegal	»	1,0825	»	0,8175
Sierra Leone (dal 1° aprile 1985)	»	1.17	»	0,60
Sierra Leone (dal 1° novembre 1985)	»	1.29	»	0,60
Singapore	»	1,14	»	0,70
Siria	»	0,99	»	0,60
Somalia (dal 1° aprile 1985)	»	0,65	»	0,70
Sri Lanka (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Statiti Uniti d'America	»	0,99	»	0,60
Sudafricana Rep (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60
Sudan	»	1,24	»	0,60
Suriname (dal 1° aprile 1985)	»	1,49	»	0.60
Swaziland (dal 1° aprile 1985)	»	1,2107	»	0,60
Taiwan	»	0,81	»	1,03
Tanzania	»	1,24	»	0,60
Terre Australi e Antartiche Francesi	»	1,17	»	0,865
Thailandia	»	1,0567	»	0,7933
Togo (dal 1° aprile 1985)	»	1,21	»	0,6625
Tokelau (dal 1° aprile 1985)	»	2.3575	»	0,60
Tokelau (*)	»	1,0975	»	0,60
Tonga (dal 1° aprile 1985)	»	1,0575	»	0,60
Transkei (dal 1° aprile 1985)	»	1,24	»	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni		Per traffico di partenza		Per traffico di arrivo
Trinidad e Tobago (dal 1° aprile 1985)	»	0,81	»	0,60
Tristan da Cunha (dal 1° aprile 1985)	»	1,34	»	0,60
Turks e Caicos (dal 1° aprile 1985)	»	1,066	»	0,60
Tuvalu (dal 1° aprile 1985)	»	2.23	»	0,60
Tuvalu (*)	»	0,97	»	0,60
Uganda	»	1,24	»	0,60
Uruguay (dal 1° aprile 1985)	»	1.04	»	0.80
Vanuatu (dal 1° aprile 1985)	»	1,17	»	0,60
Venda	»	1,24	»	0,60
Venezuela	»	0,94	»	0,90
Vergini Americane Is:				
S. Croix	»	0,95	»	0,60
S. John e S. Thomas	»	1.52	»	0,60
Vergini Britanniche Is. (dal 1° aprile 1985)	»	0,87	»	0,60
Viet. Nam	»	1,18	»	0,60
Wake	»	1,30	»	0,60
Wallis e Futuna	»	1,17	»	0,60
Yemen (dal 1° aprile 1985)	»	0,80	»	0,655
Yemen Rep. dem pop.	»	0,99	»	0,60
Zaire	»	1,04	»	0,80
Zambia	»	1,24	»	0,60
Zimbabwe	»	1,24	»	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dalla tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq. Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica Democratica Popolare.

II Zona:

Afghanistan, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Aruba Is., Ascension, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belau rep. (Palau), Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthatswana, Botswana, Bourkina Faso, Brasile, Brunei, Burundi, Cambogia/Kampuchea, Camerum, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Ciskei, Cocos (Keeling), Colombia, Comore, Congo Rep. Pop., Cook e dip., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Falklnd (o Malvine), Figi (oViti), Filippine, Gabon, Gambia, Georgia del Sud, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Malì, Marianne, Martinica, Marshall, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Micronesia Stati fed., Mongolia, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua,

Niger, Nigeria, Niue, Norforlk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Palau (Belau Rep.), Paraguay, Perù, Pitcairn, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa, S. Chiristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Vincent, Sao Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Srilanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Tokelau, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

III Zona:

Alaska, Guam, Hawaii, Midway, Portorico, Samoa Americane, Vergini Americane Is., Wake.

La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 4.

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi- oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

Zona di tassazione	Tariffa per parola
I	Fr. oro 1.59
II	Fr. oro 1.84
III	Fr. oro 3.10

con un minimo di sette parole.

La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi-oro 1,35 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi oro, determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3.061 franchi oro.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì, 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27 Poste, foglio n. 326

86A4926

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telex internazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazoni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telex, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza	Per traffico di arrivo
Afghanistan	Franchi oro 4,80	Franchi oro 3,80
Alaska	» 7,18	» 1,75
Angola	» 4,80	» 3,80
Anguilla	» 6,3939	» 2,5374
Antigua	» 6,3939	» 2,5374
Antille Olandesi	» 6,3939	» 3,061
Arabia Saudita (dal 1° aprile 1984)	» 1,20	» 3,80

Relazioni	Per traffico di partenza	Per traffico di arrivo
Arabia Saudita (*)	» 2,70	» 3,80
Argentina	» 4,7939	» 3,8061
Aruba	» 6,3939	» 3,061
Ascension	» 4,20	» 3,00
Australia	» 6,1512	» 2,4488
Bahama	» 4,7939	» 3,8061
Bahrein	» 1,9085	» 4,5915
Bangladesh	» 4,85	» 3,75
Barbados (dal 1° febbraio 1985)	» 5,70	» 3,10
Barbados (*)	» 6,40	» 3,10
Belau Rep. (Palau)	» 6,3939	» 2,5374
Belize (dal 1° febbraio 1985)	» 5.0596	» 2,5374
Belize (*)	» 5,7596	» 2,5374
Benin	» 4,80	» 3,80
Bermuda (dal 1° agosto 1985)	» 5,70	» 3,80
Bermuda (*)	» 4,80	» 3,80
Birmania (dal 1° luglio 1984)	» 6,26	» 2,54
Birmania (dal 1° maggio 1985)	» 6,46	» 2,54
Birmania (*)	» 7,16	» 2,54
Bolivia	» 4,80	» 3,80
Bophuthatswana	» 4,80	» 3,80
Botswana	» 6,96	» 2,54
Brasile	» 4.80	» 3,80
Brunei	» 6,3939	» 3,1061
Burkina Faso (ex Alto Volta)	» 4,795	» 3,805
Burundi (dal 1° gennaio 1985)	» 6,20	» 2,54
Burundi (*)	» 6,90	» 2,54
Camerum	» 4,80	» 3,80
Canada	» 3,05	» 1,75
Capo Verde	» 5,40	» 2,54
Cayman	» 6,40	» 3,10
Centrafricana Rep. (dal 1° gennaio 1985)	» 6,20	» 2,54
Centrafricana Rep. (*)	» 6,90	» 2,54
Ciad (dal 1° gennaio 1985)	» 4,50	» 2,0407
Ciad (dal 1° ottobre 1985)	» 6,25	» 2,75
Ciad (*)	» 6.95	» 2,75
Cile:		
Telex Cile (ex TDE)	» 4,7939	» 3,8061
altre reti	» 4,7939	» 2,5374
Cina Rep. pop. (dal 1° gennaio 1986)	» 4,20	» 3,80
Cina Rep. pop. (*)	» 4,80	» 3,80
Ciskei	» 4,80	» 3,80
Colombia	» 4,80	» 3,80
Comore (dal 1° gennaio 1985)	» 5,20	» 2,54
Comore (dal 1° luglio 1985)	» 6,46	» 2,54
Comore (*)	» 7,16	» 2,54
Congo Rep. pop. (dal 1° gennaio 1985)	» 6,20	» 2,54
Congo Rep. pop. (dall'11 novembre 1985)	» 5,70	» 3,80
Congo Rep. pop. (*)	» 4,80	» 3,80
Cook e dip.	» 6,40	» 2,53
Corea del Nord	» 5,70	» 3,00
Core del Sud	» 4,0085	» 4,5915
Costa d'Avorio	» 4,80	» 3,80
Costa Rica (dal 1° febbraio 1986)	» 4,20	» 3,80
Costa Rica (*)	» 4,80	» 3,80
Cuba	» 4,80	» 3,80
Diego Garcia	» 6,3939	» 2,5374
Dominica (dal 1° febbraio 1985)	» 5,0596	» 2,5374
Dominica (*)	» 5,7596	» 2,5374
Dominicana Rep.	» 5,2521	» 3,8061
Ecuador	» 4,80	» 3,80
Egitto	» 4,0085	» 4,5915
El Salvador	» 3,5252	» 5,0748
Emirati Arabi Uniti	» 2,70	» 3,80
Etiopia	» 4,0085	» 4,5915
Falkland (o Malvine)	» 3,8565	» 3,8061
Figi (o Viti) (dal 1° agosto 1985)	» 5,90	» 3,10
Figi (*)	» 6,60	» 3,10
Filippine	» 4,7939	» 3,8061
Gabon	» 4,80	» 3,80
Gambia	» 4,5885	» 3,5715
Ghana	» 4,80	» 3,80
Giamaica	» 6,40	» 3,10
Giappone	» 4,79	» 3,81
Gibuti (dal 1° gennaio 1985)	» 5,20	» 2,54
Gibuti (*)	» 5,90	» 2,54
Giordania	» 3,125	» 3,375
Grenada (dal 1° febbraio 1985)	» 5,0596	» 2,5374
Grenada (*)	» 5,7596	» 2,5374
Guadalupa e dip. (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Guadalupa e dip. (*)	» 7,16	» 2,54
Guam (dal 1° aprile 1984)	» 4,4252	» 3,8061
Guam (*)	» 5,1252	» 3,8061
Guatemala	» 4,7939	» 3,8061
Guayana Francese (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Guayana Francese (*)	» 7,16	» 2,54
Guinea (dal 1° gennaio 1985)	» 5,20	» 2,54
Guinea (*)	» 5.90	» 2,54
Guinea-Bissau	» 5,40	» 2,54
Guyana	» 6,40	» 3,10
Haiti	» 5,1252	» 3,8061
Hawaii	» 7,18	» 1,75
Honduras	» 3,5252	» 5,0748
Hong Kong	» 4,0085	» 4,5915
India (dal 1° gennaio 1985)	» 4,20	» 3,80
India (*)	» 4,80	» 3,80
Indonesia	» 4,0085	» 4,5915
Iran	» 2,6939	» 3,8061
Iraq	» 3,50	» 3,00
Israele	» 4,825	» 1,675
Kenya	» 4,80	» 3,80
Kiribati	» 5,70	» 3,00
Kuwait	» 2,70	» 3,80
Laos (dal 1° febbraio 1984)	» 5,70	» 3,10
Laos (*)	» 6,40	» 3,10
Lesotho (dal 1° giugno 1985)	» 5,35	» 3,45
Lesotho (*)	» 6,05	» 3,45
Libano (dal 1° gennaio 1985)	» 2,35	» 2,65
Libano (*)	» 3,85	» 2,65
Liberia	» 4,80	» 3,80
Macao (dal 1° dicembre 1984)	» 5,80	» 3,00
Macao (*)	» 6,50	» 3,00
Madagascar	» 4,795	» 3,805
Malawi	» 7,0536	» 4,5915
Malaysia (dal 1° marzo 1985)	» 5,00	» 3,00
Malaysia (*)	» 5,60	» 3,00
Maldive	» 4,20	» 5,30
Mali	» 4,80	» 3,80
Marianne	» 5,1252	» 3,8061
Marshall	» 5,1252	» 3,8061
Martinica (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Martinica (*)	» 7,16	» 2,54
Mauritania (dal 1° gennaio 1985)	» 6,20	» 2,0407

Relazioni	Per traffico di partenza	Per traffico di arrivo
Mauritania (*)	» 6,90	» 2,0407
Maurizio e dip. (dal 1° gennaio 1985)	» 5,20	» 3,80
Maurizio e dip. (*)	» 5,90	» 3,80
Mayotte (dal 1° ottobre 1985)	» 6,46	» 2,54
Mayotte (*)	» 7,16	» 2,54
Messico	» 4,7939	» 3,8061
Micronesia Stati fed.	» 6,3939	» 2,5374
Mongolia	» 3,0577	» 2,0407
Montserrat	» 6,3939	» 2,5374
Monzambico	» 4,80	» 3,80
Namibia	» 6,525	» 2,415
Nauru (dal 1° giugno 1985)	» 5,00	» 3,00
Nauru (*)	» 5,70	» 3,00
Nepal (dal 1° giugno 1984)	» 6,26	» 2,54
Nepal (*)	» 6,96	» 2,54
Nicaragua	» 4,80	» 3,80
Niger	» 6,3939	» 2,5374
Nigeria	» 4,80	» 3,80
Norfolk	» 7,75	» 1,65
Nuova Caledonia (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Nuova Caledonia (*)	» 7,16	» 2,54
Nuova Zelanda	» 4,85	» 3,75
Oman	» 3,50	» 3,00
Pakistan	» 4,7939	» 3,8061
Palau (Rep. di Belau)	» 6,3939	» 2,5374
Panama	» 3,5252	» 5,0748
Papua Nuova Guinea	» 6,40	» 2,54
Paraguay	» 4,80	» 3,80
Perù	» 4,794	» 3,806
Polinesia Francese (Tahiti) (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Polinesia Francese (Thaiti) (*)	» 7,16	» 2,54
Portorico	» 7,18	» 1,75
Qatar	» 3,50	» 3,00
Riunione (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Riunione (*)	» 7,16	» 2,54
Ruanda (dal 1° gennaio 1985)	» 6,20	» 2,54
Ruanda (*)	» 6,90	» 2,54
Salomone	» 6,20	» 2,67
Samoa Americane	» 6,3939	» 2,5374
Samoa	» 6,40	» 2,54
S. Cristopher-Nevis	» 6,3939	» 2,5374
S. Elena	» 4,20	» 3,00
S. Lucia (dal 1° febbraio 1985)	» 5,0596	» 2,5374
S. Lucia (*)	» 5,7596	» 2,5374
S. Pierre e Miquelon (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
S. Pierre e Miquelon (*)	» 7,16	» 2,54
S. Tomè e Principe	» 5,40	» 2,54
S. Vincent (dal 1° febbraio 1985)	» 5,0596	» 2,5374
S. Vincent (*)	» 5,7596	» 2,5374
Seicelle	» 5,70	» 3,80
Senegal	» 4,0085	» 4,5915
Sierra Leone (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Sierra Leone (*)	» 7,16	» 2,54
Singapore	» 2,60	» 6,00
Siria	» 3,125	» 3,375
Somalia	» 1,00	» 3,80
Sri Lanka	» 4,80	» 3,80
Stati Uniti d'America	» 3,05	» 1,75
Sudafricana Rep.	» 4,80	» 3,80
Sudan (dal 1° dicembre 1985)	» 5,50	» 2,50
Sudan (*)	» 6,10	» 2,50
Suriname	» 6,68	» 2,5374
Swaziland	» 6,525	» 2,415
Taiwan	» 4,80	» 3,80
Tanzania	» 4,80	» 3,80
Thailandia (dal 1° giugno 1985)	» 4,20	» 3,80
Thailandia (*)	» 4,80	» 3,80
Togo (dal 1° marzo 1985)	» 5,70	» 3,80
Togo (*)	» 4,80	» 3,80
Tonga	» 5,70	» 3,00
Transkei	» 6,525	» 2,415
Trinidad e Tobago (dal 1° giugno 1985)	» 5,90	» 4,00
Trinidad e Tobago (*)	» 6,60	» 4,00
Turks e Caicos (dal 1° febbraio 1985)	» 5,6939	» 2,79
Turks e Caicos (*)	» 6,3939	» 2,79
Tuvalu	» 2,70	» 3,00
Uganda	» 4,80	» 3,80
Uruguay	» 4,80	» 3,80
Vanuatu (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Vanuatu (*)	» 7,16	» 2,54
Venda	» 4,80	» 3.80
Venezuela	» 4,80	» 3,80
Vergini Amer. Is.	» 7,18	» 1,75
Vergini Britan. Is. (Tortola)	» 6,3939	» 2,5374
Viet Nam (dal 1° agosto 1984)	» 5,80	» 3,00
Viet Nam (*)	» 6,50	» 3,00
Wallis e Futuna (dal 1° gennaio 1985)	» 6,46	» 2,54
Wallis e Futuna (*)	» 7,16	» 2,54
Yemen	» 3,50	» 3,00
Yemen R.D.P.	» 3,50	» 3,00
Zaire	» 4,0085	» 4,5915
Zambia	» 4,80	» 3,80
Zimbabwe	» 4,80	» 3,80

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telex di transito scambiato tra i Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,15 per minuto.

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Canada, Somalia, Stati Uniti d'America.

II Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen, Yemen Rep. dem. pop.

III Zona:

Afghanistan, Angola, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Benin, Bermuda, Bolivia, Bophuthatswana, Brasile, Burkina Faso (ex Alto Volta), Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Ciskei, Colombia, Congo Rep. pop., Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Alaska, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Ascension, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cayman, Centraficana Rep., Ciad, Comore, Cook, Corea del Nord, Diego Garcia, Dominica, Dominicana Rep., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea Biassau, Guyana, Haiti, Hawaii, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Micronesia Stati fed., Mongolia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Norfolk, Nuova Caledonia, Palau (Belau Rep.), Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese (Tahiti), Portorico, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa Americane, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomé e Principe, S. Vincent, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Vergini Americane Is., Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi-oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per le comunicazioni telex dirette ai Paesi extraeuropei è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

In automatico:

Zona di tassazione	Per ogni sei secondi o frazione Franchi oro
I	0,48
II	0,65
III	0,86
IV	1,02

Tramite operatrice:

Zona di tassazione	Per i primi tre minuti (minimo tassabile) Fr. oro	Per ogni minuto successivo o frazione Fr. oro
I	14,40	4,80
II	19,50	6,50
III	25,80	8,60
IV	30,60	10,20

Art. 4.

Nelle relazioni per le quali si è adottato in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27, foglio n. 327.

86A4925

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto l'avviso D. 300 R. del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, concernente adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 82, concernente adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985 relativo a modificazioni al decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal CCITT tenendo conto delle modalità di esercizio in vigore per ciascuna relazione:

fr. oro 0,18 per l'impegno della centrale internazionale automatica di partenza;

fr. oro 0,11 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo;

fr. oro 2,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo o di transito;

fr. oro 1,80 per l'impegno della centrale internazionale di partenza in servizio semiautomatico;

fr. oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza;

fr. oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo;

fr. oro 0,04 per ogni 100 km. in linea d'aria di circuito internazionale manuale;

fr. oro 0,02 per ogni 100 km. in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero.

L'accredito tra Amministrazioni delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove ammesse, può avvenire a titolo di reciprocità sulla base dei minuti effettivi di conversazione per un minimo di 3 minuti con esclusione della soprattassa che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'amministrazione del Paese di origine è remunerata, inoltre, con il compenso di franchi-oro 7,65 (franchi-oro 9,18 dal 1° gennaio 1987) sempreché sussista il titolo di reciprocità.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);
Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);
Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra);
Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);
Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);
Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Spagna.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Azzorre e Madera, Romania, Svezia.

V Zona:

Cipro, Finlandia, Islanda, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faeroer (isole).

Le relazioni con Egitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura seguente:

Zone di tassazione		Tariffa per minuto di comunicazione
I	Fr. oro	1,90
II	»	2,30
III	»	2,60
IV	»	2,90
V	»	3,20
Egitto e Groenlandia	»	6,90

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva di L. 1.000.

Art. 4.

Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra;

d) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti austriache del Tirolo dall'altra;

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo)	1	12,25
I	1	9,20
II	1	6,25
III	1	5,45
IV	1	4,75
V	1	4,75
Egitto e Groenlandia	1	2,10

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
—	—	—
Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente art. 4)	1	15,30
I	1	11,50
II	1	7,80
III	1	6,80
IV	1	5,95
V	1	5,95
Egitto e Groenlandia	1	2,60

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 6.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I Zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;

distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

II Zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;

distretto di Chiavenna con gruppo di reti di Saint Moritz;

distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;

distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di rti di Nova Gorika.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe e criteri di tassazione del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previsti dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo.

Art. 8.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano telesettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 9.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due e quattro minuti rispettivamente.

Qualora per la stessa comunicazione siano richiesti entrambi i servizi, la soprattassa unica da applicare è quella prevista per le comunicazioni pagabili all'arrivo.

Alle comunicazioni richieste con la qualifica di «urgente», ove ammesse, si applica la tariffa doppia.

Art. 10.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane telesettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione prevista per il servizio teleselettivo.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per circuito telefonico . . .	Fr. oro	1.200
per gruppo primario	»	12.000
per gruppo secondario . . .	»	50.000
per gruppo terziario	»	200.000
per gruppo quaternario . .	»	550.000

Art. 14.

Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il seguente tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 15.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 22 marzo 1985 e 28 dicembre 1985, citati nelle premesse.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle comunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27, foglio n. 328

86A4924

DECRETO 26 giugno 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, concernente «Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986. concernente «Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali»;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985, relativo alle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 relativo alle modificazioni al decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visti gli avvisi D180 e D303R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) relativi alla messa a disposizione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative. di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi-oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dalla applicazione del sistema 3 + 1, la remunerazione del Paese di origine per le comunicazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi-oro per comunicazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni telefoniche fra l'Italia e i Paesi del regime extraeuropeo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Canada, Somalia, Stati Uniti d'America.

II Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. araba, Yemen Rep. dem. pop.

III Zona:

Argentina, Australia, Bermuda, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù, Portorico, Uruguay, Venezuela, Vergini Americ. Is.

IV Zona:

Angola, Bangladesh, Bolivia, Bourkina Faso, Camerun, Cina Rep. pop., Congo Rep. pop., Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenia, Liberia, Madagascar, Malaysia, Maldive, Mozambico, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

V Zona:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Ascension, Bahama, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Benin, Birmania, Bophuthatswana, Botsawana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Cook e dip., Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Micronesia Stati Fed., Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, S. Kitts - Nevis - Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Tokelau, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Venda, Viet Nam, Wake.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraurопei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per la Somalia, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
I	Fr. oro 7,10
II	» 7,40
III	» 9,60
IV	» 9,90
V	» 10,40

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 5,26 per minuto di comunicazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 20,00 alle 08,00 con Ecuador, Nicaragua, Portorico e Uruguay è stabilita nella misura di franchi oro 7,65 per minuto di comunicazione.

Alle comunicazioni telefoniche effettuate nelle fasce orarie di cui al precedente commà dalle località dalle quali non e attivo il servizio teleselettivo e limitatamente per le relazioni telefoniche sottoelencate, si applica la tariffa ridotta nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: franchi oro 5,65 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Australia, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Venezuela: franchi oro 7,65 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva di lire 1000.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II, III e IV zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione
I	Fr. oro 4,51
II	» 4,74
III	» 6,11
IV	» 6,31

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,10
II	1	2,00
III	1	1,55
IV	1	1,50

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le relazioni telefoniche di cui alla I e III zona di tassazione di cui all'art. 2 effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 23,00 alle 08,00 è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione
I	Fr. oro 3,65
III	» 5,12

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,60
III	1	1,85

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui al precedente comma non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni pagabili all'arrivo quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per la cessione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche di larghezza di banda fino a 4 Khz e per la cessione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni musicali radiofoniche a 5, 10, 15 Khz e stereofoniche (coppia circuiti radiofonici), la tariffa si compone di due elementi:

tassa fissa di preparazione e di esercizio per trasmissione e per paese con punto di interconnessione;

tassa variabile in funzione della durata della trasmissione corrispondente a quella prevista nell'art. 3 del presente decreto moltiplicata per i seguenti coefficienti:

1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4 Khz;

2 per trasmissioni radiofoniche a 5 Khz;

3 per trasmissioni radiofoniche a 10 Khz;

5 per trasmissioni radiofoniche a 15 Khz;

10 per trasmissioni stereofoniche.

La tassa variabile si applica, per ogni tipo di trasmissione, per la durata della utilizzazione con un minimo di tre minuti.

La tassa fissa di pertinenza italiana per i circuiti a larghezza di banda fino a 4 Khz è stabilita in 120 e 150 franchi-oro per circuiti terminati a 2 e 4 fili rispettivamente e in 90 franchi-oro per i circuiti musicali radiofonici e stereofonici.

La tassa fissa spettante al Paese o ai Paesi esteri corrispondenti è quella stabilita dalle relative amministrazioni.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi radiofonici, già precedentemente preparata, e applicata una tassa di annullamento pari al 50% della tassa fissa di preparazione e di esercizio, fissata in franchi oro 90 limitatamente alla tassa fissa di pertinenza italiana.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi radiofonici, oltre alla tassa di annullamento pari alla intera tassa fissa di preparazione e di esercizio, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto e uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10

Alle comunicazioni in partenza dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi oro.

Art. 12.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 22 marzo 1985 e 28 dicembre 1985, citati nelle premesse.

Roma, addì, 26 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 27, foglio 329

86A4923

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651845) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200861490)

Prezzo L. 600